

L.R. SICILIA 14 maggio 2009, n. 6 (ART.74).

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

Art. 74

Disposizioni in materia di distretti turistici.

1. Sono riconosciuti come distretti turistici anche i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico recettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali. Il distretto turistico coincide con i comuni che costituiscono il soggetto responsabile ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere ai distretti turistici di cui all'[articolo 6 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10](#), anche strutturati come associazioni temporanee di scopo fra soggetti pubblici e privati, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di riferimento, secondo le modalità previste dalle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007/2013.
3. [La percentuale massima del contributo di cui al comma 2 è pari al 50 per cento delle spese di progetto ammissibili] ⁽⁷³⁾.

(73) Comma abrogato dall'[art. 11, comma 111, L.R. 9 maggio 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).
